

**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DI PERSONALE EX ART. 23 CCNL  
2019 – 2021 FUNZIONI LOCALI**

L'anno duemilaventitre il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

**tra**

il Comune di Martignano, con sede in Martignano, Via Roma, rappresentata da Luciano Aprile in qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la Sede;

**E**

il Comune di TREPUIZZI, con sede in Trepuzzi, Corso Garibaldi n. 10, rappresentato dall'Avv. On.le Giuseppe Maria Taurino in qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso la Sede;

**PREMESSO**

che l'art. 23 del CCNL 2019/2021 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali regola la possibilità di utilizzare personale assegnato ad altri enti cui è applicato il medesimo contratto, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione, previo assenso dell'Ente di appartenenza e con il consenso dei lavoratori interessati, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse;

che ai sensi del citato art. 23, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;

che tramite la convenzione di cui all'art. 23 del CCNL 2019/2021 sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53 comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 come successivamente modificato;

che il Comune di Trepuzzi è interessato ad utilizzare le prestazioni lavorative dell'Ing. Danilo Perrone, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Martignano, Funzionario Tecnico, previa approvazione da parte di entrambi gli Enti interessati di apposita convenzione che discipline le condizioni di utilizzo dell'attività lavorativa del dipendente;

Le parti, tutto ciò premesso

## CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

### **Art. 1. Premessa**

Le premesse, come innanzi rappresentate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 2. Finalità ed oggetto della convenzione.**

1. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti conseguendo un'economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie connesse alla gestione del personale in convenzione. La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo a tempo parziale dell'Ing. Danilo Perrone, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Martignano, Funzionario Tecnico, con le modalità di cui al successivo art. 6.

2. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 23 CCNL 2019 - 2021.

### **Art. 3. Individuazione del personale da utilizzare.**

Gli Enti individuano nell'Ing. Danilo Perrone, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Martignano, Funzionario Tecnico, la risorsa umana da utilizzare da parte del Comune di Trepuzzi per il raggiungimento dei fini espressi al precedente art. 2.

### **Art. 4. Durata, recesso.**

1. La Convenzione, i cui effetti sono subordinati all'acquisizione del formale assenso da parte del dipendente, decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di mesi 18.

2. Al termine potrà essere rinnovata, in maniera espressa, con il consenso esplicito dell'ente utilizzatore, reso a mezzo di Deliberazione di Giunta Comunale, del dipendente e dell'Ente di appartenenza.

3. La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Organi. La cessazione della convenzione potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto dell'Organo competente. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, entro un mese dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso. La convenzione potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del lavoratore e comunicato ad entrambe le Amministrazioni. In tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal trentesimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

#### **Art. 5. Status giuridico del dipendente.**

1. Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'Ente di provenienza, con le connesse funzioni, prerogative e retribuzioni principali ed accessorie; al termine della convenzione all'Ing. Danilo Perrone saranno garantite dal Comune di Martignano le medesime condizioni economiche in essere prima della stipula della presente e fino alla durata del suo contratto di lavoro.
2. Le funzioni da svolgere presso il Comune di Trepuzzi saranno stabilite da specifici provvedimenti.

#### **Art. 6. Utilizzo del dipendente.**

Con la presente convenzione i Comuni interessati convengono di utilizzare l'attività lavorativa del dipendente, Ing. Danilo Perrone, presso il Comune di Trepuzzi per complessive 18 ore settimanali, equivalenti al 50% e presso il Comune di Martignano per complessive 18 ore settimanali, equivalenti al 50% del tempo di lavoro complessivo di ore 36 settimanali.

#### **Art. 7. Orario di lavoro.**

1. L'articolazione dell'orario di lavoro, presso l'ente utilizzatore, è da definirsi in fase operativa di gestione, nel rispetto del temperamento delle proprie esigenze con quelle rappresentate dall'Ente di provenienza, comunque, in modo flessibile e rispondente agli assetti organizzativi dei due enti.
2. La prestazione lavorativa resa dal dipendente Ing. Danilo Perrone a favore del Comune di Trepuzzi dovrà comunque consentire il regolare recupero delle energie psico - fisiche del lavoratore.
3. Il rispetto dell'orario d'obbligo contrattuale presso l'ente utilizzatore, da parte del dipendente, è accertato mensilmente dalla stessa Amministrazione utilizzatrice.

#### **Art. 8. Esercizio delle funzioni.**

1. Le prestazioni lavorative riferibili all'ente utilizzatore vanno rese dal dipendente presso la sede del Comune di Trepuzzi.
2. Gli accessi effettuati dal dipendente presso l'ente utilizzatore, come sopra definiti, comporteranno allo stesso, con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle spese sostenute come stabilito dalle normative in materia, nonché, la copertura assicurativa, come meglio specificato nel successivo art. 9.

#### **Art. 9. Indennità di posizione e risultato.**

Il Comune di Trepuzzi e il Comune di Martignano attribuiscono, secondo i rispettivi Regolamenti, al dipendente l'indennità di posizione annua per 13 mensilità e la indennità di risultato come indicato nell'art. 23

del vigente CCNL di Settore.

#### **Art. 10. Oneri finanziari.**

I rapporti finanziari tra gli Enti sono ispirati ai principi della ripartizione proporzionale degli oneri, giacché la spesa relativa al trattamento economico del dipendente convenzionato sarà ripartita in rapporto diretto al servizio prestato presso ciascun Ente.

Al dipendente Ing. Danilo Perrone sarà conferito dal Comune di Trepuzzi l'incarico di posizione organizzativa, quale Responsabile di Settore, con l'attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato nella misura prevista dall'apposito Regolamento per la graduazione delle P.O., con oneri a carico del Comune di Trepuzzi, che provvederà mensilmente al diretto pagamento al dipendente, in proporzione al tempo di lavoro di cui al precedente art. 7.

Allo stesso dipendente, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 23 comma 5 del CCNL 2019 - 2021, verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura massima del 30%.

Al Comune di Martignano sarà rimborsata la quota di retribuzione relativa alla parte di orario d'obbligo espletato presso il Comune di Trepuzzi, oltre i relativi oneri contributivi e riflessi.

Al dipendente compete, per gli accessi effettuati nell'ambito delle 18 ore settimanali presso l'ente utilizzatore, il rimborso delle spese di viaggio documentate con l'utilizzo di mezzo proprio per recarsi dal Comune di Martignano presso il Comune di Trepuzzi e ritorno, compatibilmente e con le modalità previste dalla normativa vigente, pagate dal Comune di Trepuzzi, nonché la copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 43 comma 2, del CCNL 14.09.2000.

Sono a carico degli enti utilizzatori, in misura proporzionale all'orario di lavoro prestato dal dipendente, le spese relative alla Copertura assicurativa, di cui all'art. 43 comma 1 del CCNL 14.09.2000 (spese necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi di cui agli artt. 8 e ss. del CCNL del 31.03.1999, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave).

#### **Art. 11. Ferie.**

La fruizione dei periodi di ferie da parte del dipendente sarà comunicata dallo stesso ai singoli Enti utilizzatori tenendo conto delle rispettive esigenze di servizio. E' consentito al dipendente in convenzione di usufruire, nel caso ciò non comporti disservizi, le ferie non ancora utilizzate, maturate nell'Ente di appartenenza.

**Art. 12. Modifiche della Convenzione.**

1. Qualora esigenze funzionali ed operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento, ai tempi di lavoro e alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi e previo assenso del dipendente in Convenzione.
2. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa.
3. Ogni variazione alle condizioni della presente Convenzione, dovrà essere partecipata al dipendente che dovrà, sulle stesse, esprimere il proprio consenso.

**Art. 13. Disposizioni finali.**

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali di comparto vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il COMUNE DI MARTIGNANO

Per il COMUNE di TREPUSZI

---

---